

Delibera n. 158/2026

Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale. Modifiche.

L'Autorità, nella sua riunione del 29 luglio 2026

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità");
- VISTO** l'articolo 2, commi 27 e 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi dei quali ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e definisce, con propri regolamenti, le norme concernenti l'organizzazione interna, l'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale, disposizioni applicabili all'Autorità ai sensi del richiamato articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011;
- VISTO** il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modificazioni (di seguito: "RTGE");
- VISTO** il Protocollo per le relazioni sindacali sottoscritto in data 3 novembre 2015 fra l'Autorità e le Organizzazioni Sindacali, ratificato con delibera n. 95/2015 del 5 novembre 2015, e in particolare l'articolo 11, comma 3, che esclude dalla contrattazione, tra l'altro, l'organizzazione degli Uffici, l'articolo 12, comma 2, ai sensi del quale gli accordi recanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale hanno durata triennale, ove non diversamente stabilito, nonché l'articolo 13, comma 3, ai sensi del quale gli accordi non abrogati né modificati da accordi successivi restano in vigore, anche oltre la scadenza, fino alla conclusione di un nuovo accordo;
- RAVVISATA** l'opportunità di provvedere, in materia di organizzazione, a un complessivo riassetto della disciplina relativa agli organi di vertice recata dal Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, mediante l'introduzione e l'autonoma disciplina della figura del Vice Segretario generale, con la conseguente espunzione, dall'articolo 20, comma 2, della previsione concernente il relativo trattamento economico, e l'abrogazione dei commi 2-*bis* degli articoli 20, 21 e 22, recanti trattamenti economici differenziati per il personale di ruolo della pubblica amministrazione, e la conseguente revisione degli articoli 20, 21 e 22 e introduzione di un nuovo articolo 20-*bis*;

CONSIDERATO	che le modifiche in argomento, attenendo alla sfera organizzativa dell’Autorità e alla disciplina degli incarichi apicali di natura fiduciaria, rientrano nell'autonomia organizzativa riconosciuta all’Autorità dall’articolo 2, commi 27 e 28, della legge n. 481 del 1995, richiamato dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, ed esulano dalle materie rimesse alla contrattazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Protocollo per le relazioni sindacali, non richiedendo pertanto una fase di contrattazione con le Organizzazioni sindacali;
DATO ATTO	che le disposizioni concernenti il trattamento economico delle figure di cui agli articoli 20, 21 e 22 del RTGE furono definite nel dicembre 2020 nell’ambito di un tavolo negoziale unitario con le Organizzazioni sindacali, aperto in forza del mandato conferito alla delegazione trattante con delibera n. 182/2020, e che il relativo Accordo del 1° dicembre 2020, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali UILCA e FIRST-CISL, decorsa la durata triennale di cui all'articolo 12, comma 2, del Protocollo e non essendo stato abrogato, né modificato, nella parte che qui rileva, da accordi successivi, risulta tuttora vigente per le clausole modificative degli articoli 20, 21 e 22 del RTGE in regime di ultrattività ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del medesimo Protocollo;
CONSIDERATO	che l'inserimento delle previsioni concernenti il trattamento economico degli incarichi apicali nel tavolo negoziale del 2020 costituì una scelta di opportunità nell'ambito delle relazioni sindacali, assunta nel contesto di un'ampia trattativa su numerosi temi, e non l'espressione di una prerogativa contrattuale delle Organizzazioni sindacali sulla materia, e che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dagli accordi collettivi di diritto comune privi di termine di durata, o vigenti in regime di ultrattività oltre la scadenza, è ammesso il recesso unilaterale, nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede;
RITENUTO	pertanto necessario procedere, contestualmente all’approvazione della presente delibera, alla disdetta unilaterale dell’Accordo del 1° dicembre 2020, limitatamente alla parte concernente il trattamento economico delle figure di cui agli articoli 20, 21 e 22 del RTGE, nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nelle relazioni sindacali, dandone formale comunicazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie UILCA e FIRST-CISL;
RITENUTO	altresì opportuno assicurare comunque a tutte le Organizzazioni sindacali un'informativa in ordine alle modifiche oggetto della presente delibera, che dia atto anche dell’avvenuta disdetta unilaterale - <i>in parte qua</i> - dell’Accordo del 1° dicembre 2020;
RITENUTO	pertanto di procedere alla modifica del RTGE, secondo il testo riportato nella colonna di destra del documento di raffronto contenuto nell’Allegato “A” alla presente delibera;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. al Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni sono apportate le modifiche evidenziate nella colonna di destra del documento di raffronto di cui all'Allegato "A" alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. è disposta, contestualmente all'approvazione della presente delibera, la disdetta unilaterale dell'Accordo del dicembre 2020, limitatamente alla parte concernente il trattamento economico delle figure di cui agli articoli 20, 21 e 22 del RTGE, dandone formale comunicazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie UILCA e FIRST-CISL; delle modifiche approvate con la presente delibera è data altresì informazione a tutte le Organizzazioni sindacali presenti in Autorità, dando contestualmente atto dell'avvenuta disdetta unilaterale - *in parte qua* - dell'Accordo del 1° dicembre 2020;
3. è disposta la pubblicazione della presente delibera sul sito *web* istituzionale dell'Autorità nonché, nell'apposita sezione, del testo aggiornato del RTGE, come integrato dalle modifiche di cui al punto 1 della presente delibera, trascorsi tre giorni lavorativi dalle comunicazioni di cui al punto 2;
4. le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Torino, 29 luglio 2026

La Consigliera
Carla Roncallo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)